

### **Art.1 I benefici a concorso**

E' indetto il concorso per l'assegnazione delle borse di studio agli studenti iscritti all'Università IUAV di Venezia, per l'anno accademico 2011-2012.

**La borsa di studio** è costituita da un beneficio erogato parte in denaro e parte in servizi agli studenti che frequentano i corsi di cui al successivo articolo 2.

L'entità della borsa di studio è commisurata all'indicatore economico ed alla condizione di studente "In sede", "Pendolare" e "Fuori sede", come specificato negli articoli 6 e 7.

### **Art. 2 I corsi per i quali è concessa la borsa di studio**

**1** La borsa di studio è attribuita per concorso agli studenti che la richiedono con le modalità indicate nel successivo articolo 4.

La borsa di studio è concessa per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi previsti dal Decreto ministeriale 509/1999, come sostituito dal Decreto ministeriale 270/2004:

- a) corsi di laurea - per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- b) corsi di laurea magistrale/specialistica - per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
- c) corsi di dottorato di ricerca - per un periodo di tempo pari alla durata prevista dei corsi a partire dall'anno di prima iscrizione, solo per coloro che non beneficiano della borsa di cui al D.M.224/1999 "Regolamento in materia di dottorato di ricerca";

**2** La borsa di studio è concessa anche agli studenti iscritti a tempo parziale, per un importo pari al 50% del suo ammontare e come indicato al successivo articolo 7, che abbiano optato per tale impegno orario fin dalla loro iscrizione al primo anno e non abbiano successivamente interrotto tale tipologia. A questi studenti la borsa di studio è concessa per un periodo di tempo pari a:

- a) per i corsi di laurea - per un periodo di sette anni, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- b) per i corsi di laurea magistrale - per un periodo di cinque anni a partire dall'anno di prima iscrizione;

**3** Lo studente che ha precedentemente rinunciato agli studi, sarà considerato iscritto al primo anno soltanto nel caso non sia risultato beneficiario di borsa di studio nel corso precedente. In questo caso non saranno computati ai fini del calcolo del merito per la borsa di studio, per l'intero nuovo percorso di studi, eventuali riconoscimenti di attività didattiche che derivano dalla precedente carriera. Lo studente rinunciatario che ha usufruito della borsa di studio precedentemente, sarà considerato iscritto agli anni successivi al primo.

**4** I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

**5** Per gli studenti portatori di handicap con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%, la borsa di studio è concessa per un periodo di tempo più lungo, in rapporto al tipo di corso e alla percentuale di invalidità, come indicato nell'allegato n.2.

### **Art.3 Requisiti di reddito, di merito ed incompatibilità**

**1** Possono partecipare al concorso per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all'art.2, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente iscritti all'anno accademico 2011-2012 entro la data di scadenza della prima rata di tasse e contributi (15 settembre 2011), ovvero entro la scadenza del presente bando di concorso (30 settembre 2011); risulta iscritto lo studente che entro le medesime date ha provveduto al pagamento dell'importo previsto di prima rata di tasse di iscrizione. Per gli studenti del primo anno di ciascun corso è fatta salva la possibilità di richiedere la borsa a seguito di immatricolazione tardiva sugli ulteriori posti disponibili nel corso scelto;

b) non essere in possesso di laurea conseguita prima dell'avvio della riforma degli ordinamenti ai sensi del DM 509/1999, tranne che per la frequenza ai corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca;

c) possedere un Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitaria (di seguito definito ISEEU) non superiore a euro 19.595,63, come definito al successivo art.6;

d) possedere un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente Universitaria (di seguito definito ISPEU) non superiore a euro 25.719,28, come definito al successivo art. 6;

e) non godere di altre borse di studio o aiuto assimilabile, tranne quelle concesse per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e ricerca;

f) iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale: non è richiesto alcun requisito di merito; è prevista una valutazione successiva del merito, così come stabilito ai successivi articoli 9 e 11, per quanto riguarda il pagamento della seconda rata di borsa e per non incorrere nella revoca della borsa;

g) gli iscritti al dottorato di ricerca non devono essere assegnatari della borsa di studio di cui al DM 224/1999: è richiesta l'ammissione al corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

h) iscritti agli anni successivi al primo per i corsi di laurea di cui al D.M.n.509/1999, come sostituito dal DM 270/2004: essere in possesso alla data del 10 agosto 2011 dei seguenti crediti formativi universitari:

- 25 crediti, per chi si iscrive al secondo anno per il 2011-12;
- 80 crediti per chi si iscrive al terzo anno per il 2011-12;
- 135 crediti per chi si iscrive al quarto anno per il 2011-12; in questo caso la richiesta di borsa vale per il primo semestre;

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui alla presente lettera h), lo studente potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus che vale:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per raggiungere i 25 crediti per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per raggiungere gli 80 crediti per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per raggiungere i 135 crediti per l'ultimo semestre.

La quota di bonus residuo può essere utilizzata negli anni successivi ma non si cumula con i bonus previsti per chi li utilizza per la prima volta negli anni successivi.

I bonus previsti per il conseguimento dei requisiti di merito di ciascun anno non sono cumulabili tra loro.

i) iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica/magistrale: essere in possesso alla data del 10 agosto 2011 dei seguenti crediti formativi universitari

- per il secondo anno, 30 crediti;

- per l'ultimo semestre, 80 crediti;

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui alla presente lettera i), lo studente può utilizzare il bonus residuo o non fruito (vale 15 in questo caso) nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti. Si intende "proveniente dal vecchio ordinamento" lo studente in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il DM 509/1999.

l) i requisiti di merito e l'attribuzione dei bonus previsti dal presente articolo sono rideterminati, per gli studenti disabili con invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, secondo le indicazioni contenute nell'allegato n.2.

m) per gli studenti iscritti con impegno a tempo parziale i requisiti di merito sono indicati nell'allegato n.3, ma non è prevista la possibilità di utilizzare bonus.

#### **Art. 4 Domanda**

1 Gli studenti che intendono concorrere all'assegnazione delle borse di studio dovranno presentare la domanda, contestualmente alla dichiarazione sostitutiva unica dell'ISEEU, presso i CAAF convenzionati con l'ateneo.

I CAAF erogano tutte le informazioni necessarie per conto dell'UAV e prestano il loro servizio senza oneri per lo studente.

La domanda deve essere redatta secondo il modulo di "richiesta dei benefici del diritto allo studio", in allegato n.1 al presente bando.

Per la dichiarazione sostitutiva unica è necessario contattare uno qualsiasi degli sportelli CAAF, i cui operatori, gratuitamente e nei tempi che saranno concordati con lo studente, forniscono l'assistenza specifica per la corretta compilazione della dichiarazione.

Una volta calcolati gli indicatori economici ISEEU e ISPEU da parte del CAAF, sarà possibile completare la compilazione del modulo di richiesta dei benefici del diritto allo studio, che verrà firmato dallo studente e consegnato al medesimo sportello CAAF che curerà i successivi adempimenti.

2 Per il calcolo dell'ISEEU e dell'ISPEU e per la consegna, presso i CAAF, del modulo di richiesta dei benefici, le scadenze da rispettare, a pena di esclusione dal concorso per la richiesta della borsa di studio, sono le seguenti:

**dal 5 luglio 2011 al 30 settembre 2011** gli studenti già iscritti all'università per il corrente anno accademico per qualsiasi corso;  
**dall'immatricolazione ed entro il 21 ottobre 2011** gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello (triennale) e al primo anno dei corsi di laurea **MAGISTRALE**;  
**dall'iscrizione al 16 dicembre 2011** gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca.

3 E' consentita la proroga della scadenza del 30 settembre 2011 al 21 ottobre 2011, per i seguenti: a) studenti trasferiti all'UAV; b) studenti che nel periodo di apertura del concorso risultavano all'estero per un programma di scambio internazionale; c) studenti che nel medesimo periodo risultavano in periodo di sospensione, interruzione, servizio civile; d) studenti che si siano trovati nel medesimo periodo in comprovate e gravi condizioni di infermità.

4 Ai fini della richiesta di borsa di studio, è obbligatoria la consegna della dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEEU ad un CAAF convenzionato per le seguenti tipologie di studenti:

- per gli studenti del primo anno di ogni corso: di laurea triennale, magistrale o dottorato di ricerca;
- per coloro che non risultano idonei o vincitori nel concorso per la borsa di studio in entrambi gli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 (solo 2010-11 per chi si iscrive al secondo anno);
- per coloro che appartengono ad un nucleo familiare che ha subito modifiche nei componenti o per variazione della situazione di familiari con invalidità.
- per coloro che pur essendo idonei o vincitori negli anni di cui alla precedente lettera b) abbiano un ISEEU pari o superiore a euro 13.063,76.

5 Gli studenti stranieri che si recano ai CAAF devono allegare alla dichiarazione sostitutiva unica la documentazione delle autorità del proprio paese attestante il reddito e il patrimonio posseduti all'estero. La medesima documentazione è richiesta agli studenti italiani in possesso di redditi o patrimoni all'estero.

Gli studenti stranieri devono consegnare al CAAF copia del codice fiscale rilasciato dalle Agenzie delle Entrate.

6 Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca o coloro che sono impossibilitati a recarsi in uno degli sportelli convenzionati (pubblicati sulle pagine web di ateneo), potranno effettuare il calcolo dell'ISEEU in qualsiasi sportello CAAF tra quelli aderenti ad una delle società che hanno sottoscritto il contratto di servizio con l'ateneo (ACLI-CISL-CGIL NORD EST-SICUREZZA FISCALE-CGN-UIL-50&PIU') ma il caricamento dei dati nel programma on line viene effettuato da uno degli sportelli convenzionati (indicati nell'elenco a pagina web) cui l'operatore del CAAF che riceve la documentazione deve rivolgersi. E' obbligatorio, per lo studente che si reca in uno sportello "fuori elenco web", recapitare al front office la copia del modulo di richiesta benefici.

7 E' riservata, esclusivamente agli studenti idonei o vincitori nel concorso per l'assegnazione della borsa di studio in entrambi gli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 (solo 2010-11 per chi si iscrive al secondo anno) con un ISEEU inferiore a euro 13.063,76 la facoltà di utilizzare i dati economici presentati con l'ultima autocertificazione, a condizione che l'autocertificazione cui ci si riferisce per la conferma dei dati sia stata presentata ad un CAAF convenzionato ed abbia quindi prodotto un Indicatore economico ai sensi del DM 109/1998 citato in premessa.

La conferma della precedente autocertificazione, inoltre, può essere effettuata a condizione che non sia variata la composizione del nucleo familiare e che le variazioni di redditi e patrimoni del nucleo familiare dello studente (redditi anno fiscale 2010 e patrimoni al 31 dicembre 2010) non determinino il superamento del valore di ISEEU su indicato di euro 13.063,76.

#### **Art.5 Procedure di selezione e graduatorie**

1 Agli iscritti al primo anno di tutti i corsi è destinato un numero di borse di studio per un ammontare complessivo non superiore al 20% dell'intero gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, al netto del rimborso agli idonei.

Agli studenti di prima immatricolazione appartenenti a paesi non compresi nell'Unione Europea, iscritti ai corsi di laurea triennale, è destinato un ammontare complessivo di risorse non superiore al 3% delle risorse regionali complessivamente destinate alle matricole. Per l'individuazione delle nazionalità si fa riferimento alla data di scadenza del bando di concorso.

Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (degli anni successivi al primo) è destinato un numero di borse di studio per un ammontare complessivo che deriva da uno specifico accantonamento di risorse. Tale accantonamento si determina rapportando la percentuale di idonei ai benefici nell'Anno Accademico precedente rispetto al totale degli iscritti.

Le risorse rimanenti saranno destinate per gli studenti degli anni successivi al primo dei corsi attivati con il DM 509/1999.

Qualora residuino risorse, dopo aver erogato la borsa di studio a tutti gli studenti matricole italiani e comunitari nonché iscritti a qualsiasi altro anno e corso di studio italiani, comunitari ed extracomunitari, si valuterà se procedere (interviene il Dirigente della Direzione Regionale Istruzione) ad assegnare la borsa di studio alle matricole non appartenenti ai paesi dell'Unione europea dei corsi di laurea triennale.

**2** Sono definite quattro graduatorie:

- a) per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi, di nazionalità italiana e comunitaria, integrata con le nazionalità non UE ma iscritti ai corsi di laurea magistrale e dottorato di ricerca;
- b) per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, non appartenenti a paesi dell'Unione Europea;
- c) per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca;
- d) per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati ai sensi del DM 509/1999.

**3** Graduatorie a) e b)

Gli studenti del primo anno, senza differenziazione per tipo di corso, sono inseriti in una graduatoria ordinata in modo crescente esclusivamente sulla base dell'ISEEU.

E' prevista la revoca della borsa di studio secondo le condizioni indicate nell'art.11.

**4** Graduatoria c)

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (anni successivi al primo) sono inseriti in una graduatoria ordinata per ISEEU crescente.

**5** Graduatoria d)

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica/magistrale sono inseriti in una graduatoria di merito, elaborata esclusivamente sulla base del coefficiente di merito così definito:

Si utilizzano due parametri: il voto di riferimento e il numero di crediti di riferimento.

Il voto di riferimento è dato dalla media delle votazioni medie conseguite da tutti gli studenti negli stessi anni e per le stesse materie dallo studente considerato.

Il numero di crediti di riferimento è dato dalla media dei crediti ottenuti entro il 10 agosto 2011 dagli studenti iscritti dallo stesso numero di anni all'università e per lo stesso corso di studi dello studente considerato.

I crediti di riferimento per ciascun corso ed anno sono resi noti all'atto della pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Il calcolo del merito dello studente viene effettuato sulla base dei crediti ottenuti fino al 10 agosto 2011.

Il valore del coefficiente di merito, che può anche essere negativo, si calcola come segue:

$$[(\text{CREDITI STUDENTE} - \text{CREDITI DI RIFERIMENTO}) + (\text{VOTO STUDENTE} - \text{VOTO DI RIFERIMENTO})]/2$$

La prima posizione di graduatoria corrisponde al coefficiente di merito più alto e le successive posizioni sono elencate in ordine decrescente di coefficiente; in caso di parità prevale l'ISEEU inferiore.

Per gli **studenti trasferiti** da altro corso interno all'luav o da altro Ateneo, si contano anche gli anni di iscrizione presso i corsi o le università di provenienza nonché i crediti formativi convalidati per il corso di frequenza.

Gli studenti che provengono da una **rinuncia agli studi**, saranno considerati iscritti agli "anni successivi al primo" o al "primo anno", a seconda che abbiano o meno usufruito della borsa di studio nel corso precedente.

Nel caso sia stata usufruita la borsa di studio, lo studente sarà considerato iscritto agli anni successivi al primo e saranno cumulati gli anni effettuati nell'ateneo di provenienza e saranno valutate le condizioni di merito analogamente agli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo, sia per il numero totale di anni entro i quali poter beneficiare della borsa di studio che per il numero di CFU minimo per l'idoneità, nonché per il calcolo del coefficiente di merito.

Nel caso non sia stata usufruita la borsa di studio nel corso precedente, lo studente sarà considerato iscritto al primo anno ma non saranno computati ai fini del calcolo del merito per la borsa di studio, per l'intero nuovo percorso di studi, eventuali riconoscimenti di attività didattiche che derivano dalla precedente carriera.

Per gli studenti stranieri si contano solo gli anni di iscrizione a partire dalla prima immatricolazione in Italia e i crediti formativi ottenuti dopo l'immatricolazione in Italia. Si vedano a proposito di eventuali convalide le "particolari condizioni" indicate di seguito.

**7 Particolari condizioni valide per tutte le graduatorie:**

Gli anni di interruzione di carriera non vengono considerati ai fini del calcolo del coefficiente di merito e del numero di anni entro i quali sia possibile richiedere i benefici.

Per gli studenti trasferiti da altro corso di laurea interno o da altro Ateneo, si contano anche gli anni di iscrizione presso i corsi o le università di provenienza nonché gli esami riconosciuti validi per il corso di frequenza.

Nel caso in cui, successivamente alla formulazione della graduatoria del primo anno, sia richiesto il riconoscimento di esami sostenuti in precedenza e si sia collocati ad un anno di corso diverso dal primo, gli studenti transiteranno nella graduatoria degli iscritti agli anni successivi al primo, con calcolo del coefficiente di merito che tenga conto degli esami riconosciuti per il corso di studi e un numero di anni pari all'anno naturale di iscrizione (per anno naturale si intende l'anno cui risulta iscritto lo studente considerato).

E' esclusa la possibilità di accedere alla borsa di studio, tranne che per i corsi di dottorato di ricerca, agli studenti in possesso di laurea estera quadriennale o quinquennale che ai fini dell'abbreviazione di corso sono indotti a frequentare e sostenere gli esami del secondo anno di corso di laurea magistrale, oltre che svolgere e discutere l'elaborato di tesi di laurea.

## **Art.6 Valutazione delle condizioni economiche**

**1** Le condizioni economiche dello studente e del nucleo familiare di appartenenza sono individuate sulla base dell'Indicatore

della situazione economica equivalente (ISEE), dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'Estero (ISEEE) di cui al Decreto Legislativo 31.3.1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni.

Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 7.5.1999, n.221, art.1bis, e successive modifiche ed integrazioni. In linea generale il nucleo familiare è costituito dallo studente richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica e dai loro soggetti considerati a carico IRPEF.

**2** Per gli studenti disabili il nucleo familiare viene convenzionalmente innalzato di due unità per invalidità dello studente comprese tra il 66% e l'80% e di tre unità per invalidità superiori all'80%.

**3** Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine, almeno dall'1 agosto 2009, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati - anni fiscali 2009 e 2010 - non inferiori a euro 6.500,00 per anno, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

**4** Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.

**5** Nel caso di separazione legale o divorzio il nucleo familiare dello studente è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente richiedente la borsa è integrato con quello di entrambi i genitori.

**6** Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli Indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50%.

**7** L'ISEEE è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del decreto - legge 28.6.1990, n.167, art.4, co.6, convertito, con modificazione, dalla legge 4.8.1990, n.227 e successive modifiche ed integrazioni.

**8** L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 109/1998, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:

a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;

b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi del decreto - legge 28.6.1990, n.167, art.4, co.6, convertito, con modificazione, dalla legge 4.8.1990, n.227 e successive modifiche ed integrazioni.

**9** La procedura di determinazione dell'ISEEU tiene conto di specifiche franchigie legate al patrimonio mobiliare o al canone di affitto e del numero dei componenti della famiglia dello studente.

**10** La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art.33, del DPR 28.12.2000, n.445.

**11** Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 21.05.2010, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane: in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca. Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste per tutti gli altri studenti.

**12** Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità definite per tutti gli altri studenti.

## **Art.7 Ammontare della borsa di studio**

**1** L'importo della borsa di studio è differenziato in base all'ISEEU ed in base alla condizione di residenza "in sede", "fuori sede" o "pendolare".

Lo "status" di residenza deve essere dichiarato nel modulo di richiesta dei benefici.

Sono definiti:

a) in sede lo studente residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;

b) pendolare lo studente che si dichiara tale, residente in un luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti;

potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;

c) **fuori sede** lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi; per "nei pressi di tale sede" si intende in uno dei comuni per i quali si è classificati "in sede". Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare;

Per la definizione dello status di studente in sede, pendolare o fuori sede, si considera la documentazione che è pubblicata sulle pagine web del sostegno allo studio, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato, mediante l'esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.

Lo studente che partecipa a programmi di scambio internazionale, in ogni caso conserva la borsa spettante originariamente (in Sede, Pendolare o Fuori sede) come determinata dalle condizioni indicate alle precedenti lettere a), b) e c).

**2** Lo studente straniero non appartenente all'Unione Europea è considerato a tutti gli effetti studente fuori sede, indipendentemente dalla distanza tra domicilio e sede del corso di studi, ad eccezione del caso in cui i genitori siano residenti in Italia.

**3** Lo studente che frequenta i corsi di dottorato di ricerca è considerato studente fuori sede, indipendentemente dal luogo di residenza e di frequenza del corso di studi.

**4** Lo studente fuori sede è tenuto, quale conferma dell'indicazione di "status" di residenza, a consegnare al CAAF, contestualmente all'autocertificazione delle condizioni economiche ed entro le scadenze rispettive del 30 settembre e del 21 ottobre, copia del contratto di locazione, nel caso non usufruisca delle strutture residenziali dell'ESU. Tale contratto di locazione deve contemplare la presenza nell'alloggio dello studente richiedente, per un periodo non inferiore a dieci mesi nel periodo 1 novembre 2011 – 31 ottobre 2012.

In mancanza della documentazione prevista entro il termine perentorio di cui sopra, lo studente dichiaratosi fuori sede, sarà considerato pendolare. La posizione potrà essere aggiornata a fuori sede per coloro che consegnano al front office entro il 31 gennaio 2012 copia del regolare contratto di affitto.

**5** Gli importi massimi della borsa di studio, erogata in due rate semestrali, sono i seguenti:

- a) studente fuori sede: euro 4.780,00
- b) studente pendolare: euro 2.637,00
- c) studente in sede: euro 1.804,00 più un pasto giornaliero gratuito

**6** Nei casi di conferimento della borsa di studio per il settimo semestre dei corsi di laurea e di quinto semestre per i corsi di laurea specialistica, l'importo della borsa di studio e delle detrazioni per i servizi dell'ESU Venezia vengono attribuiti nella misura del 50% del loro valore.

**7** La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti con ISEEU inferiore o uguale a euro 13.063,76. Per valori di ISEEU superiori la borsa viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo massimo.

**8** Agli studenti fuori sede e pendolari è assicurata una quota parte in denaro non inferiore a euro 1.100,00 anche nel caso di applicazione da parte dell'ESU Venezia delle tariffe relative all'alloggio. Per gli studenti a tempo parziale con status di pendolare o fuori sede, la quota parte in denaro non può essere inferiore a euro 550,00.

**9** Per gli studenti beneficiari, pendolari o fuori sede, che frequentano il corso di studi a Venezia o Treviso, parte della borsa sarà erogata in servizi secondo quanto stabilito nell'accordo stipulato tra la Regione del Veneto e le Rappresentanze elettive degli studenti, come segue:

- a) studente pendolare euro 2.237,00 ed un pasto al giorno da usufruire per l'intero anno solare 2012
- b) studente fuori sede euro 4.180,00 ed un pasto al giorno da usufruire per l'intero anno solare 2011

In relazione ai servizi su indicati saranno versati in favore dell'Azienda regionale ESU Venezia, le seguenti quote detratte dal valore della borsa di studio:

- a) per i pasti dello studente fuori sede euro 600,00;
- b) per i pasti dello studente pendolare euro 400,00;
- c) per l'alloggio degli studenti fuori sede euro 750,00 - l'eventuale conguaglio in relazione alla tipologia della stanza ed al periodo di permanenza nell'alloggio dell'ESU è effettuato in sede di pagamento della seconda rata di borsa o direttamente dallo studente.
- d) per i pasti del dottorando di ricerca euro 400,00.

Sono fatti salvi eventuali accordi tra la regione del Veneto e le rappresentanze elettive degli studenti, in merito ad ulteriori definizioni delle tariffe in ragione della fruibilità dei servizi.

**10** Lo studente beneficiario di una borsa di studio di importo ridotto secondo la formula succitata, nel caso riscontri una condizione economica del nucleo familiare peggiorata rispetto ai dati utilizzati per la formulazione dell'ISEEU, può presentare idonea documentazione al fine di ottenere un importo di seconda rata di borsa più elevato.

**11** Gli studenti che beneficiano di altre borse devono esercitare l'opzione per mantenere una sola borsa di studio. La presente disposizione non si applica nel caso di borse di studio erogate per integrare, con periodi di soggiorno all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei beneficiari.

**12** Per gli studenti con impegno orario a tempo parziale, gli importi massimi della borsa di studio sono i seguenti:

- a) studente fuori sede: euro 2.390,00
- b) studente pendolare: euro 1.318,50
- c) studente in sede: euro 902

Per gli studenti con impegno orario a tempo parziale non si applicano le riduzioni per i servizi e gli importi succitati sono interamente erogati in denaro.

A questi importi si applica il meccanismo di riduzione di borsa in relazione all'ISEEU, come per tutti gli altri studenti.

Per gli studenti iscritti a tempo parziale al settimo anno dei corsi di laurea triennale ed al quinto di laurea specialistica/magistrale, l'importo della borsa di studio non subirà riduzioni legate al 50% dell'importo assegnato, come previsto per le tipologie di cui al comma 6 del presente articolo.

## **Art. 8 Pubblicazione delle graduatorie e comunicazioni**

**1** La pubblicazione delle graduatorie avviene a mezzo affissione nelle pagine web di ateneo – sostegno allo studio.

Le graduatorie provvisorie degli aventi diritto iscritti al primo anno ed agli anni successivi al primo (per aventi diritto si intendono gli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito senza distinzione tra vincitori di borsa ed idonei) verranno pubblicate entro il mese di ottobre 2011.

Entro il 15° giorno dalla data di effettiva pubblicazione della graduatoria provvisoria, potranno essere presentati eventuali ricorsi e/o segnalazioni di errore.

Le graduatorie definitive, con la distinzione tra studenti beneficiari, idonei ma non vincitori per mancanza di fondi ed esclusi per difetto dei requisiti, verranno pubblicate, di norma, entro il mese di novembre 2011.

**2** Ogni comunicazione relativa al risultato del concorso, al pagamento della borsa di studio e del rimborso di tasse versate avverrà tramite la pubblicazione di avvisi all'albo ufficiale e nelle pagine web del Diritto allo studio.

Non è assicurata alcuna comunicazione specifica ai richiedenti i benefici, in quanto la consultazione delle pagine web dell'ateneo e dello SPIN rappresentano la puntuale fonte di informazione, anche di dettaglio, delle graduatorie e della situazione dei pagamenti.

#### **Art. 9 Modalità di pagamento e requisiti richiesti ai vincitori del primo anno per il pagamento della seconda rata**

**1** Gli studenti beneficiari della borsa di studio di cui al presente bando potranno ritirare gli importi spettanti direttamente nel conto corrente, indicato nella propria area riservata (all'interno della sezione anagrafica) dello Sportello internet.

Nel caso in cui lo studente non dia indicazioni utili al versamento dei benefici nel conto corrente, si provvederà alla messa a disposizione del dovuto presso gli sportelli della Banca Popolare di Verona, san Geminiano, san Prospero s.p.a. Questa banca ha acquisito gli sportelli del BANCO SAN MARCO. Tale modalità prevede che il beneficio sia disponibile allo sportello per un periodo limitato di tempo, oltre il quale lo studente perde il diritto al percepimento.

In questo caso la somma viene resa disponibile per altre borse di studio nel corso dell'anno accademico successivo.

**2** Le date di massima, da tenere presente per gli accreditamenti sono:

- entro il mese di dicembre 2011 la prima rata semestrale di borsa per gli studenti di tutti i corsi (che corrisponde al 50% dell'importo totale al netto delle detrazioni per i servizi) più il rimborso della prima rata di tasse e contributi effettivamente pagata e della tassa regionale per il diritto allo studio, compatibilmente con le risorse disponibili;

- entro il mese di dicembre 2011 l'intera borsa di studio in rata unica agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, se vincitori, più il rimborso della prima rata di tasse e contributi effettivamente pagata e della tassa regionale per il diritto allo studio, compatibilmente con le risorse disponibili;

- entro il mese di giugno 2012 la seconda rata semestrale di borsa per gli iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi e gli iscritti al primo anno che risultano aver superato i 20 CFU previsti per la maturazione della seconda rata;

- entro il mese di settembre 2012 la seconda rata semestrale di borsa per gli ulteriori studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, che abbiano conseguito i 20 crediti alla data del 10 agosto 2011 (nel caso di studenti a tempo parziale 10 crediti alla stessa data del 10 agosto 2011);

**3** Il pagamento nella forma della rimessa diretta allo sportello, per coloro che non indicano i dati del conto corrente, può subire modifiche nel rispetto della tempistica succitata, in relazione alla disponibilità di cassa legata alle autorizzazioni di spesa e al passaggio di contabilità tra un anno solare e l'altro.

**4** Nel caso di borse di studio di importi fino a euro 1.804,00 si provvederà al pagamento in un'unica soluzione, ad eccezione dei beneficiari matricole.

#### **Art. 10 Esonero dalla contribuzione**

**1** Sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione, dai contributi scolastici e dalla tassa regionale per il diritto allo studio, gli studenti idonei o beneficiari della borsa di studio che frequentano i corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale (tranne i 200 euro aggiuntivi di contributi del percorso interateneo della facoltà di pianificazione) e di dottorato di ricerca. Si intende la frequenza per i primi sette semestri per i corsi di laurea e i primi cinque semestri per la laurea specialistica/magistrale.

**2** Per la frequenza del secondo semestre dell'ultimo anno per il quale è possibile ottenere la borsa di studio, è dovuto il pagamento del 50% dei contributi universitari, calcolato in base alle condizioni economiche e di merito (seconda rata tasse) come definito nella guida tasse.

Tale disposizione si applica anche agli studenti borsisti del primo anno ed idonei non beneficiari, che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata, come previsto al precedente art.9.

#### **Art. 11 Revoca della borsa di studio**

**1** Il beneficio della borsa di studio è revocato agli studenti del primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale che entro il 30 novembre 2012 non conseguano almeno 20 crediti; per gli studenti iscritti a tempo parziale, i crediti da conseguire entro il 30 novembre 2012, per non incorrere nella revoca della borsa di studio, sono 10.

Sono riconosciuti i crediti conseguiti nell'ambito del corso di studi dell'anno accademico di conseguimento della borsa e di quello successivo anche se diverso dal precedente.

**2** La data del 30 novembre 2012 può essere differita fino al 31 marzo 2013 nei casi validamente documentati di disabilità temporanea.

**3** Agli studenti in situazione di handicap non si applica l'istituto della revoca della borsa di studio.

**4** In caso di revoca l'importo di borsa dovrà essere restituito nei modi e nei tempi comunicati dall'Università.

Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione al Servizio front office dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti rispetto a qualsiasi evento si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda rilevante ai fini dell'erogazione o della revoca della borsa di studio.

Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme previste dalla legge 390/1991, dal DPCM 9 aprile 2001, dalla legge regionale 8/1998, il Decreto Legislativo 109/1998 e la delibera di Giunta Regionale n.636 del 9 marzo 2010, di adozione del piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario - anno accademico 2011-2012.

Allegati:            n.1 modulo di richiesta dei benefici per il diritto allo studio  
                      n.2 requisiti di merito per gli studenti disabili  
                      n.3 requisiti di merito per studenti a tempo parziale

**Allegato n.1**

**Modulo richiesta benefici**

**Università IUAV di Venezia**

**Anno Accademico 2011/2012**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
Eventuale domicilio \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

È in possesso di esami sostenuti all'estero per i quali **chiederà la convalida**: barra in caso affermativo  **SI**  
E' stato iscritto in precedenza in altra università ed ha rinunciato agli studi. Se ricorre questa condizione indicare quanti anni ha frequentato: \_\_\_\_\_ a partire dal \_\_\_\_\_ e se ha beneficiato di borsa di studio (Si o No): \_\_\_\_\_.  
E' iscritto al **1° ANNO** di un corso di laurea, corso di laurea magistrale o di dottorato di ricerca: barra in caso affermativo  **SI**

preso atto del contenuto dei bandi di concorso per i benefici del diritto allo studio e delle determinazioni dell'Università Iuav relative alle tasse universitarie,

**dichiara**

- di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e riguardanti qualità, fatti e stati personali, saranno oggetto di controllo da parte delle autorità competenti;
- di essere consapevole che nel caso le dichiarazioni qui contenute risultassero mendaci, saranno applicate a Suo carico le sanzioni amministrative e quelle penali previste dalla normativa vigente,
- di essere consapevole che i dati gestiti ai fini della presente richiesta saranno trattati dalle amministrazioni interessate per le finalità inerenti ai compiti istituzionali e che potranno inoltre essere comunicati alle amministrazioni pubbliche in base a norme di legge o regolamentari o comunque nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali.
- di appartenere a famiglia i cui indicatori economici in riferimento al decreto legislativo 109/1998 e successive integrazioni e modificazioni, ai fini del diritto allo studio universitario, come disciplinato dal DPCM 9 aprile 2001, sono i seguenti:

**ISEEU pari a euro** \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

**ISPEU pari a euro** \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Il sottoscritto richiede, per l'anno accademico 2011/2012, di ottenere i seguenti benefici: (barrare sul riquadro)

Borsa di studio  con residenza  **IN SEDE**  **PENDOLARE**  **FUORI SEDE**

Esonero tasse e contributi  Collaborazione studentesca  Collaborazione mirata

Bonus per raggiungere il minimo dei CFU previsti:  **SI**  **NO**

Per la richiesta di borsa puoi contare su un bonus di 5 CFU se lo chiedi per la prima volta come studente che si iscrive al secondo anno, 12 se Ti iscrivi al terzo e 15 per l'ultimo semestre. Per i corsi di laurea specialistica il bonus è pari al residuo della carriera precedente e non può essere utilizzato da chi proviene dai corsi del pre vigente ordinamento. Il bonus non può essere cumulato tra gli anni.

Il sottoscritto, ai fini della richiesta di **collaborazione studentesca** dichiara: (barrare sui riquadri)

- di preferire l'assegnazione delle 150 ore presso la graduatoria di "Venezia":  **s.informatici**  **biblioteca**  **altro**

- di preferire l'assegnazione delle 150 ore presso la graduatoria di "Treviso" .

- se hai già effettuato le collaborazioni indica in quali strutture:  **servizi informatici**  **biblioteca**  **altro**

- se hai risposto  **SERVIZI INFORMATICI** indica in modo sintetico le tue conoscenze e abilità informatiche:  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto presenta le seguenti particolari condizioni: (compilare percentuale e date solo in caso affermativo)

- ◆ è portatore di handicap o invalido, con la seguente percentuale di invalidità \_\_\_\_\_
- ◆ è studente lavoratore, dalla data del \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ (la condizione deve essere tale dall'immatricolazione o almeno dall'1 novembre 2009)
- ◆ è studentessa con figli, nati dopo l'immatricolazione, (data di nascita) \_\_\_\_\_
- ◆ ha svolto il servizio di leva o civile sostitutivo, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (solo dopo l'immatricolazione)
- ◆ ha subito infermità gravi e prolungate, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (è necessario allegare documentazione all'atto della consegna della richiesta)

Queste quattro casistiche sono utilizzate ai soli fini dell'esonero o della collaborazione studentesca

Data di consegna \_\_\_\_\_ Firma dello studente dichiarante \_\_\_\_\_  
(al CAAF) (esente da autenticazione)

## **Allegato n.2**

### **Requisiti di merito per gli studenti disabili**

Per gli studenti portatori di handicap con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N.) pari o superiore al 66%, la durata di concessione della borsa di studio è:

- per gli iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. n.509/1999 pari al numero di anni di durata legale più 2, con riferimento al primo anno di immatricolazione;
- per gli iscritti ai corsi ex DM 509/1999, pari a 9 semestri per i corsi di laurea e 7 semestri per i corsi di laurea specialistica;

In continuità con quanto già stabilito a partire dall'anno accademico 1998/99, agli studenti portatori di handicap iscritti agli anni successivi al primo si applica la seguente particolare valutazione dei criteri di merito al fine del calcolo del coefficiente di merito: per percentuali di invalidità tra il 66% e l'80%, viene simulata l'immatricolazione nell'anno successivo a quello reale, mentre per percentuali di invalidità superiori all'80%, viene simulata l'immatricolazione nei due anni successivi a quello reale.

Agli studenti portatori di handicap non si applicano ne' la disposizione che subordina l'erogazione della seconda rata di borsa al raggiungimento di un certo numero di crediti entro il 10 agosto, ne' quella sulla revoca della borsa di studio.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea ex DM 509/1999 sono:

- a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.20 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
- a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'80% ed il 100% n. 15 crediti come sopra;
- b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l'80 % ed il 100% n.48 crediti, come sopra;
- c1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n. 108 crediti come sopra;
- c2) per il primo anno fuori corso per invalidità compresa tra 80 % ed il 100% n.81 crediti come sopra.
- d1) per il secondo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n. 144 crediti come sopra;
- d2) per il secondo anno fuori corso per invalidità compresa tra 80 % ed il 100% n.108 crediti come sopra.

Per il conseguimento dei requisiti di merito degli studenti dei nuovi corsi lo studente portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66% potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- a1) n.4 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%;
- a2) n.3 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico per invalidità compresa tra l'80% ed il 100%;
- b1) n.9 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%;
- b2) n.7 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico per invalidità compresa tra l'80% ed il 100%;
- c1) n.12 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi per invalidità compresa tra il 66% ed il 79%;
- c2) n.9 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi per invalidità compresa tra 180% ed il 100%.

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica sono:

- a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.24 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'80% ed il 100% n. 18 crediti come sopra;
- b1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.64 crediti come sopra;
- b2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'80% ed il 100% n.48 crediti come sopra.
- c1) per il secondo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% ed il 79% n.96 crediti come sopra;
- c2) per il secondo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'80% ed il 100% n.72 crediti come sopra.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

**Allegato n.3**

**Requisiti di merito per studenti a tempo parziale**

I requisiti di merito per l'accesso alla borsa di studio richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea (triennale) di cui alla riforma ex D.M. n. 509/1999 sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il terzo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quarto anno, 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quinto anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il sesto anno, 110 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il settimo anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

I requisiti di merito richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea specialistica (ora magistrale), sono i seguenti:

- per il secondo anno, 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il terzo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quarto anno, 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- per il quinto anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Non è previsto l'utilizzo del bonus per il raggiungimento dei limiti di merito per gli studenti a tempo parziale.